



GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista Revisore Legale

LUCIA BORTOLI

Consulente del Lavoro

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

Gentili Clienti,

sarete di certo a conoscenza di quanto nel corso del fine settimana è stato emanato dal Governo e della conseguente chiusura sia in ingresso che in uscita dall'intera Lombardia e di altre quattordici province tra cui **Treviso, Padova e Venezia**, divenute "zona rossa".

Lo Studio rimane aperto ed operativo, saremo pertanto al Vostro fianco anche in questo momento di difficoltà.

Viste le molte prescrizioni Vi chiediamo per qualsiasi evenienza, dubbio o altro di **contattarci preferibilmente telefonicamente, via mail, attraverso whatsapp, skype**, così da poter continuare a svolgere il nostro servizio ma rispettando le regole dettate dal Governo. Per necessità ed urgenze che non possano essere risolte in tal modo, chiediamo cortesemente di fissare un appuntamento prima di accedere ai nostri uffici.

Contenuto del Dpcm

Elenchiamo di seguito le principali misure contenute nel Decreto, operative dall'8 marzo scorso e che dureranno fino al 3 aprile.

L'articolo 1 del decreto prevede il divieto di ingresso e uscita dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania, Vercelli, **Padova, Treviso e Venezia**.

In queste zone è **vietato in modo assoluto ogni spostamento** in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza**. Alleghiamo alla presente un modulo utilizzabile in caso di controllo da parte delle autorità competenti, che permette gli spostamenti in entrata, uscita ed all'interno delle zone rosse per le finalità concesse dal Decreto (esigenze lavorative / situazioni di necessità / motivi di salute). **Tutti gli spostamenti devono essere opportunamente documentati (mail / richieste scritte / ecc) e motivati.**

Si prevede inoltre il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

La stretta riguarda anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli



GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista Revisore Legale

LUCIA BORTOLI

Consulente del Lavoro

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Viene disposta la chiusura anche dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oltre a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Non vengono chiusi i **ristoranti ed i bar**, ma vige l'obbligo di **apertura dalle 6 alle 18**, sempreché il gestore sia in grado di **far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Il Decreto prevede la **chiusura nelle giornate festive e prefestive** delle medie e grandi strutture di vendita, cioè i **centri commerciali** nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Sanzioni

Chi viola le nuove norme è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.

Sono allo studio e in parte già operative misure di aiuto alle attività commerciali, artigianali, industriali che le sigle sindacali maggiormente rappresentative unitamente alle parti datoriali hanno siglato; resta inteso che ognuno di questi ammortizzatori richiede l'intervento del sindacato che va coinvolto per la sigla dei verbali e per il corretto espletamento della procedura; Vi preghiamo di contattarci telefonicamente ed eventualmente fissare un appuntamento al fine di comprendere al meglio ogni passaggio. Sarà comunque nostra cura aggiornarVi prontamente.

Certi della vostra comprensione e di poterVi dare anche in questo momento particolare il necessario supporto, augurandoci che l'emergenza si risolva velocemente, porgiamo cordiali saluti.

Studio Bacchin Berton & Associati

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/___ a _____ (___), residente in _____ (___), via _____, _____, identificato a mezzo Carta d'Identità nr. _____ rilasciata del Comune di _____ (___) in data ___/___/___ utenza telefonica fissa _____ e cellulare _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 76 D.P.R. N. 445/2000 e art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere in transito da _____ proveniente da _____ (___) e diretto a _____ (___);
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui **all'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 coordinato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 1** e concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, **estese a tutto il territorio Nazionale**, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che (1):

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

(1) LAVORO PRESSO, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN, DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA A, ALTRI MOTIVI PARTICOLARI, LAVORO PRESSO IL CANTIERE DI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, **09 MAR 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Speranza".